



Il Collegio del Giudice Sportivo composto dai signori: dott. Salvatore Giacchetti (Presidente), dott. Raffaele Potenza (Componente), avv. Francesco de Beaumont (Componente), avv. Camillo Tatozzi (Componente), riunitosi in Roma il 20 ottobre 2016 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Fabio Conti (lic. n.364908) e Massimo Carnevale (lic. n.373042)

FATTO

In una lettera ricevuta dalla Procura Federale veniva denunciato che in data 28-29 maggio 2016 nel Comune di Pico (FR) si era svolta una gara di fuoristrada denominata "3° tappa campionato XTC 4x4 2016" organizzata dalla UISP. Venivano indicati i nominativi degli organizzatori.

Acquisita la segnalazione con le allegate fotografie, la Procura Federale accertava attraverso il sito www.eventi4x4.it e dal sito www.motorzone.it l'avvenuto svolgimento della manifestazione in violazione dell'art.83 RSN perché competizione non autorizzata dalla Federazione e non inserita nel calendario sportivo.

Veniva accertato che i sigg.ri Fabio Conti e Massimo Carnevale individuati nelle foto, nella loro qualità di Ufficiali di gara con relativa licenza sportiva, avevano partecipato attivamente e concretamente alla manifestazione così come provato dall'uso della pettorina di riconoscimento indossata.

Le indagini nei confronti degli altri denunciati non sfociavano nel deferimento poiché la Procura riteneva non sufficientemente provata la partecipazione attiva sia del Comune di Pico, sia della A.S.D. Jolly Team, e sia degli altri Ufficiali di gara denunciati disponendo il solo deferimento degli odierni incolpati.

All'udienza gli incolpati, su invito della Procura, fornivano il nome degli altri licenziati, così come da verbale, sostanzialmente ammettendo la loro responsabilità in concorso con gli altri Ufficiali di gara.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha insistito nella affermazione di responsabilità degli intimati Fabio Conti e Massimo Carnevale con l'applicazione della sospensione, per ciascuno, della licenza sportiva per mesi sei chiedendo altresì la restituzione degli atti, all'esito del

giudizio, per procedere nei confronti di Fabio D'Aversa e tal Daniele Conti individuali nelle foto 2,3 e 4 allegate al procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico per il combinato disposto dagli artt.83 e 206 RSN che la partecipazione a competizioni non autorizzate dalla Federazione sia applicabile anche agli Ufficiali di gara quali sono gli ordigni incolpati. E' altresì provato che i sigg.ri Fabio Conti e Massimo Carnevale abbiano partecipato attivamente e concretamente alla manifestazione utilizzando per di più la pettorina di riconoscimento di solito da loro utilizzata per le gare ufficiali violando dolosamente l'art.227.3, lett.A, RSN.

Pena equa da applicare si ritiene, anche e soprattutto in considerazione della collaborazione prestata nella individuazione di altri licenziati che hanno illegittimamente partecipato attivamente alla manifestazione, quella della sospensione della licenza per giorni novanta. All'esito del deposito della sentenza gli atti vanno rimessi alla Procura Federela per il più a praticarsi.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Fabio Conti (lic. n.364908) e Massimo carnevale (lic. n.373042) resspnsabili delle violazioni a loro ascritte e li condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per giorni novanta ciascuno.

Roma, 20 ottobre 2016

PRESIDENTE

Dr. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE

Avv. Francesco de Beaumont

COMPONENTE RELATORE

avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE

Cons. Raffaele Potenza